COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
Provincia di Isernia

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

(Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 12/03/2018)

INDICE

Art. 1: Oggetto del regolamento.

Art. 2: Composizione, nomina, durata.

Art. 3: Requisiti

Art. 4: Funzioni.

Art. 5: Sede e funzionamento.

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni, i compiti e le attività svolte dal Nucleo di valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Sindaco.

Art. 2 – COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA.

1. Il Nucleo di valutazione è organo monocratico composto da un soggetto esterno in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.
2. Il nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco con proprio decreto.
3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. Con l'atto di nomina il Sindaco provvede a determinare l'ammontare del compenso, che è stabilito in proporzione alle competenze assegnate.
5. Apposita convenzione dovrà regolare la prestazione professionale anche ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa connesso alla nomina, da disporsi con determinazione del responsabile del settore competente.
6. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di nomina e può essere riconfermato per un periodo di uguale durata, salvo dimissioni o revoca che dovrà essere adeguatamente motivata. In caso di dimissioni, il componente del Nucleo di valutazione dovrà garantire un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.
7. In considerazione della ridotta dimensione del Comune e della relativa attività di misurazione e valutazione, possono far parte del Nucleo di valutazione di questo Ente anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi di valutazione.

Art. 3 – REQUISITI

1. Per la nomina del componente del Nucleo di valutazione sono richiesti:
a) il possesso della cittadinanza italiana o di Paese dell'UE;
b) età non superiore ai 65 anni;
c) elevata professionalità ed esperienza nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. Tale soggetto dovrà inoltre possedere elevate conoscenze in tema di:
   - pianificazione e controllo di gestione,
   - misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale,
   - organizzazione aziendale,
   - norme di diritto del lavoro e dei contratti collettivi nazionali del comparto Regioni ed Autonomie locali.
3. I requisiti di cui sopra devono essere comprovati da apposito curriculum che deve essere pubblicato sul sito dell'ente.
4. Non possono essere componenti del Nucleo di valutazione:
- coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- coloro che abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'ente nel triennio precedente la nomina;
- coloro che siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'ente;
- coloro che si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado;

- coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i responsabili incaricati dell'esercizio di funzioni dirigenziali presso l'ente o con il vertice politico-amministrativo o con i dipendenti in servizio presso l'ente;
- coloro che siano revisori dei conti presso l'ente;
- coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina;
- le società, le associazioni e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'assenza delle situazioni di cui al precedente comma 4 deve essere oggetto di una formale dichiarazione allegata al curriculum.

Art. 4 – FUNZIONI

1. Il Nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
b) valida il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di valutazione adottato dall'ente, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei responsabili di servizio e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009;
f) collabora con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza secondo le direttive ANAC nonché degli obblighi relativi all'integrità di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
i) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale;
l) effettua il controllo di gestione di cui all'art 10 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione di CC n. 10 del 20/05/2013;
m) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
2. In aggiunta alle funzioni elencate dal precedente comma 1, il Nucleo di valutazione svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, con particolare riguardo alle funzioni indicate dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 150 del 2009.

ART. 5 – SEDE E FUNZIONAMENTO

1. Il Nucleo di valutazione ha sede presso l'Ente.
2. Qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, il Nucleo di valutazione si avvale del supporto e dell'operato dei Responsabili di settore/servizio, che sono tenuti a collaborare con la massima diligenza, oltre che del Segretario Comunale.
3. Il Nucleo di valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai Responsabili di settore/servizio tutti gli atti e le informazioni necessari

all'espletamento delle proprie funzioni. Per le medesime finalità può inoltre utilizzare le dotazioni informatiche – software e hardware – disponibili presso l'Ente.